

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'accertamento analitico nel reddito d'impresa***

di **Dottryna**



L'accertamento analitico rappresenta la regola generale da seguire nell'attività di accertamento del reddito imponibile e del volume d'affari dei contribuenti, realizzato attraverso la puntuale ricostruzione di ciascuna categoria reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai fini dell'Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa nello specifico dell'accertamento analitico ai fini della rideterminazione da parte del Fisco del reddito d'impresa.

Nell'ambito dei **soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, l'accertamento analitico viene spesso identificato anche come "**accertamento contabile**". Tale espressione evidenzia al meglio la stretta connessione esistente tra il **controllo** e la **contabilità del contribuente**, che deve quindi essere **considerata nel complesso attendibile** (circolare MEF del 23 maggio 1978 n. 29/410811).

Questa metodologia di accertamento per le imposte dirette si basa sulle disposizioni previste dall'**articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 600/1973** e risulta altresì applicabile anche ai titolari di redditi derivanti dall'esercizio di **imprese minori, arti e professioni** (comma terzo del medesimo articolo), nonché, in forza del rinvio operato dal successivo **articolo 40, primo e secondo comma**, ai **soggetti Ires**.

Il controllo si basa solo sulla **rettifica delle singole componenti attive o passive del reddito** così come rappresentate nelle scritture stesse che costituiscono, nella loro articolazione formale e sostanziale, il dato di riferimento per la **quantificazione della base imponibile** dell'imposta.

Tanto premesso appare tuttavia evidente come una **regolare tenuta della contabilità** non sottintenda necessariamente la **veridicità dei dati in essa esposti**, posto che il legislatore ha ritenuto applicabile il metodo analitico qualora:

- gli elementi indicati nella **dichiarazione** non corrispondano a quelli del **bilancio**, del **conto profitti e perdite** e dell'eventuale **prospetto esplicativo** di cui al **comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 600/1973**, tenuto debito conto delle **interazioni tra norme civilistiche e fiscali** – [articolo 39, comma 1, lettera a) del D.P.R. 600/1973];
- **non siano state osservate esattamente** le disposizioni di cui al Titolo I, Capo VI (articoli 55 e successivi) del Tuir (modalità di determinazione del reddito d'impresa) – [articolo 39, comma 1, lettera b) del D.P.R. 600/1973];
- l'**incompletezza**, la **falsità**, o l'**inesattezza** degli elementi indicati nella **dichiarazione e nei relativi allegati** risulti, in modo **certo e diretto**, dalle attività di indagine condotte dall'Amministrazione finanziaria, nonché da **altri atti e documenti in suo possesso** – [articolo 39, primo comma, lettera c) del D.P.R. 600/1973].

In tutti i casi elencati è indubbio che l'**analiticità dell'accertamento** imponga, nel contempo, la necessità di **fondare la rettifica esclusivamente su elementi certi**.

L'**accertamento analitico** "puro" si fonda, pertanto, solo su rettifiche **derivanti da circostanze concrete e dimostrate** da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza che vi sia il ricorso ad alcuna forma di presunzione, posto che in tale caso [cfr. **articolo 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. 600/1973**] si rientrerebbe nell'ambito dell'**accertamento analitico-induttivo**.

Con riferimento all'**attività di indagine**, l'Amministrazione Finanziaria, per rilevare l'**incompletezza**, la **falsità**, o l'**inesattezza** degli elementi indicati dal contribuente, può avvalersi:

- dei **verbali** e dei **questionari** di cui ai **2 e 4) dell'articolo 32 del D.P.R. 600/1973**;
- degli **atti, dei documenti e dei registri trasmessi** a norma del **3) del medesimo articolo del DPR n. 600/1973**;
- delle dichiarazioni di altri soggetti;
- dei verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**